



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Interruzione della prescrizione, prova: produzione in giudizio delle copie delle lettere di messa in mora e dell'avviso di ricevimento della raccomandata

Va confermato che è sufficiente, ad integrare la prova dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio delle copie delle lettere di messa in mora, unitamente alla copia dell'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata, in quanto ciò implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e l'originale ricevuto dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso.

NDR: in tal senso Cass. n. 24149 del 3 ottobre 2018.

**Tribunale di Roma, sentenza del 5.5.2020, n. 6879**

...omissis...

La convenuta eccepisce sostanzialmente la mancata prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione del diritto azionato, atteso che l'attore non avrebbe prodotto in giudizio gli originali delle lettere interruttrive della prescrizione stessa, inviate nel corso del tempo alla compagnia assicurativa, né avrebbe dimostrato l'avvenuta ricezione delle lettere medesime da parte di quest'ultima.

L'eccezione non è fondata.

Infatti, sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che è sufficiente, ad integrare la prova dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio delle copie delle lettere di messa in mora, unitamente alla copia dell'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata, in quanto ciò implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e l'originale ricevuto dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso (così, ex plurimis, Cass. civ. sent. n. 24149 del 3 ottobre 2018).

Pertanto, risultando in atti (v. doc. 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 23 e 24 all.ti alla citazione) le copie degli atti interruttrivi della prescrizione (con gli avvisi di ricevimento delle raccomandate), inoltrati dall'attore alla UU s.p.a. nel corso del tempo, era semmai precipuo onere di quest'ultima allegare e provare, in maniera puntuale e specifica, la difformità tra gli originali ricevuti e le copie prodotte in giudizio.

Tanto premesso e venendo all'esame del merito della controversia, la domanda risarcitoria proposta dall'attore non risulta fondata e va conseguentemente rigettata.

Ciò in quanto, a ben vedere, le risultanze documentali e gli esiti dell'espletata istruttoria, rivelandosi tra loro contrastanti e contraddittori, non consentono di ritenere raggiunta la prova neppure del fatto storico invocato, rimanendo tuttora fortemente dubbia la stessa circostanza dell'effettiva verifica di un sinistro -nel caso di specie, per collisione- tra i due ciclomotori, pure contestata dalla compagnia di assicurazione convenuta.

L'odierno attore avrebbe infatti dovuto, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., fornire la prova di quanto allegato, ossia del fatto che il sig. Le., alla guida della propria motocicletta e non rispettando la distanza di sicurezza, mentre effettuava la curva di via *omissis* preceduto dal motoveicolo dell'attore, determinava una collisione tra le ruote, quella anteriore del proprio ciclomotore e quella posteriore della moto dell'attore, e che, a causa di tale contatto, si verificava la propria rovinosa caduta a terra.

Invece, nel caso specifico, nel corso della fase istruttoria tali circostanze non sono emerse in modo inequivoco e non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova che queste si siano verificate.

A tal proposito, si evidenzia, in particolare, che i testimoni escussi, uno per parte attrice e uno per parte convenuta (la UU s.p.a.) hanno reso dichiarazioni contrastanti e che, dunque, tendono ad elidersi reciprocamente.

Infatti, la teste di parte attrice, *omissis*, ha riferito di aver percepito la verifica di un sinistro per collisione, e quindi l'urto tra le due motociclette, asserendo quanto segue: "ho visto due moto che procedevano in senso contrario di marcia, io andavo a 70 km orari, le due moto venivano in senso opposto di marcia rispetto a me; la prima moto nel senso di marcia delle moto era quella di Lo., che ho riconosciuto dopo che mi sono avvicinata; la seconda moto viaggiava al seguito della prima a distanza molto ravvicinata e facendo la curva ha urtato la moto che la precedeva..." (cfr. verbale di udienza del 14.7.2016).

Viceversa, per parte convenuta è stato sentito il *omissis*, Maresciallo dei Carabinieri, intervenuto sul luogo dell'incidente a seguito di chiamata di servizio, che ha confermato quanto riportato nel verbale dal medesimo redatto il giorno dell'incidente (doc. 22 di parte convenuta), in particolare ha ribadito che, al suo arrivo, "c'era l'infortunato che ha dichiarato nell'immediatezza di aver fatto tutto da solo nel senso che non era dovuto al coinvolgimento di altri mezzi..." (cfr. verbale di udienza del 14.7.2016).

---

Si tratta, dunque, di affermazioni del tutto contrastanti, per quanto *omissis* faccia riferimento a quanto a lui riferito dal Lo..

Peraltro, nella necessaria valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, e nella necessità di individuare quella che appaia maggiormente credibile e verosimile, ossia quella cui attribuire maggior peso nella formazione del proprio convincimento, ritiene questo Giudice che nel caso di specie deve ritenersi che le dichiarazioni della *omissis* non siano idonee da sole ad integrare la prova dell'avvenuto scontro tra i due motoveicoli.

Invero, la stessa teste riferisce che al momento del preteso incidente stava percorrendo in macchina la strada, venendo dall'opposto senso di marcia. È evidente, pertanto, che la medesima, intenta alla guida e avendo necessariamente assistito all'incidente da una certa distanza e mentre era a bordo della propria autovettura, non potesse avere una perfetta e completa visuale e non potesse, neanche, quindi percepire con assoluta certezza l'urto tra le due moto, considerato peraltro che quest'ultimo, a detta sia dell'attore che del convenuto, sarebbe stato di minima entità ("toccava leggermente", si legge a pag. 1 dell'atto di citazione, con riferimento alla moto guidata dal *omissis*).

A ciò si aggiunga che *omissis* ha sì ribadito in sede di esame testimoniale quanto già in precedenza riportato ai Carabinieri; tuttavia si tratta di dichiarazioni rese per la prima volta solo nel 2012 (v. doc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione), dunque a notevole distanza di tempo (circa 4 anni) rispetto alla data del presunto incidente (avvenuto nel 2008), atteso che la teste non fu identificata e sentita sul luogo del sinistro da parte delle autorità intervenute (come della medesima precisato e come allegato anche da parte attrice). Ciò contribuisce ulteriormente, in uno con la circostanza che la teste fosse in rapporti di pregressa conoscenza con l'attore, come da essi stessi dichiarato, ad indebolirne l'attendibilità, considerato che, in base all'id quod plerumque accidit, tanto più tempo trascorre dall'accadimento di un certo fatto, quanto maggiore è il rischio che tale fatto non venga più ricordato dal testimone con precisione e dovizia di particolari (ciò è confermato, nel caso di specie, dalla circostanza che la teste non ricordasse, ad esempio, come aveva pagato la spesa quel giorno e, soprattutto, quale fosse il punto della strada ove si è verificato il presunto incidente – cfr. verbale di udienza del 14.7.2016).

Di contro, le affermazioni del Maresciallo *omissis*, che pure non era presente al momento del preteso sinistro, appaiono maggiormente attendibili, trovando le medesime riscontro documentale nel verbale, prodotto da parte convenuta (doc. n. 22), redatto dai Carabinieri, proprio in persona del Maresciallo *omissis*, il giorno della caduta del *omissis*. Infatti, in udienza il teste ha dichiarato di riportarsi "al verbale che ho redatto, allegato 22, del fascicolo che mi viene mostrato", specificando ulteriormente di essere "giunto a seguito di chiamata di servizio. Quando sono giunto c'era l'infortunato che ha dichiarato nell'immediatezza di aver fatto tutto da solo nel senso che non era dovuto al coinvolgimento di altri mezzi...".

Quanto al documento citato, ivi si legge innanzi tutto che l'incidente sarebbe avvenuto per "sbandamento o altro" e, quindi, non per collisione con altro veicolo o motoveicolo; inoltre, viene specificato che "sulla carreggiata non vi erano segni di frenata né altra anomalia. I rilievi non venivano eseguiti perché il conducente riferiva che non era stati coinvolti altri mezzi/persona".

Infine, nel documento si sottolinea l'assenza di testimoni o di persone intenzionate a segnalare alcunché di particolare.

Ebbene, la corrispondenza tra la testimonianza resa dal Maresciallo in udienza e le informazioni raccolte dalle autorità sul luogo dell'incidente, poi riportate nel verbale, costituiscono, ad avviso del Giudice, elemento da valorizzare, unitamente alla minore pregnanza della testimonianza della *omissis* per i motivi specificati, al fine di ritenere non raggiunta la prova di un avvenuto scontro tra i due motoveicoli.

Sul punto, tra l'altro, occorre ulteriormente precisare che, sebbene il verbale redatto dai Carabinieri, come evidenziato più volte dalla giurisprudenza, non abbia valore di

atto pubblico in ordine alla dinamica dell'incidente o a fatti riferiti, nell'immediatezza dell'incidente stesso, da soggetti terzi, bensì, eventualmente, solo relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, ciò non esclude che lo stesso sia dotato di valore probatorio, sia pure non privilegiato, in ordine a quanto in esso contenuto o che possa, comunque, essere utilizzato dal Giudice quantomeno come argomento di prova.

Pertanto, il verbale redatto dai Carabinieri va in tal senso valutato; tale valutazione conduce a ritenere che, in realtà, l'attore fosse convinto di aver provocato da solo la sua stessa caduta dalla motocicletta, come conferma indirettamente anche la circostanza che per più di un anno egli non abbia provveduto a sporgere alcuna denuncia nei confronti del *omissis* o a chiedere che venisse quanto prima ascoltata dai Carabinieri la *omissis*, in qualità di testimone oculare.

Ciò detto, per quanto riguarda, invece, la valutazione delle risposte rese dall'attore in sede di interrogatorio formale, va chiarito esse non assumono, naturalmente, portata confessoria, atteso che l'attore non ha ammesso fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, bensì ha ribadito le allegazioni contenute nei propri scritti difensivi e, dunque, la responsabilità del convenuto Le. nella causazione del sinistro.

Tali affermazioni, pertanto, hanno in giudizio semplice valore indiziario e, come tali, ritiene il Giudice che queste non possano essere, proprio perché favorevoli alla parte da cui provengono, oltremodo valorizzate ai fini dell'integrazione della prova dell'avvenuto scontro e della riconducibilità di quest'ultimo alla responsabilità del *omissis*.

Con riferimento, invece, alla mancata comparizione del convenuto contumace, *omissis*, all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, si osserva che, sebbene l'art. 232 c.p.c. consenta in tal caso al Giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, si tratta tuttavia, innanzi tutto, di una mera facoltà e, in ogni caso, è necessario che il Giudice compia una valutazione complessiva degli elementi raccolti, alla luce dell'inciso, presente nella citata norma, "valutato ogni altro elemento di prova".

Da ciò si ricava che è necessario che alla mancata comparizione all'interrogatorio formale (o alla mancata risposta) si accompagnino altri elementi probatori concordati. Nel caso di specie, tuttavia, ciò non si è affatto verificato, poiché, fatta eccezione per le dichiarazioni della teste di parte attrice, non sussistono ulteriori, seri ed effettivi riscontri probatori in ordine all'avvenuto scontro tra i due motoveicoli, che sarebbe stato causato da una condotta colposa del sig. Le.; anzi esistono, all'opposto, elementi che fanno propendere per la fondatezza della ricostruzione prospettata dalla convenuta, la UU Assicurazioni s.p.a.

Neppure può ritenersi dirimente, in senso contrario, il fatto che il sig. Le., più di un anno dopo il presunto incidente, abbia indirizzato alla propria compagnia assicurativa, la UU s.p.a., odierna convenuta, un modulo di apertura sinistro, contenente, nella parte relativa alla descrizione dell'accaduto, la dicitura "non posso escludere di non averlo urtato" (v. doc. 1 di parte attrice).

Tale affermazione, infatti, assume un significato a ben vedere "neutro", non contenendo né esplicite ammissioni di fatti favorevoli alla controparte e a sé sfavorevoli, né viceversa, e non può, pertanto, assurgere a confessione stragiudiziale; quand'anche dovesse così qualificarsi, poi, questa non potrebbe essere automaticamente utilizzata quale prova dirimente ai fini della condanna dell'assicurazione ma, al più, quale mero argomento di prova, ai sensi dell'art. 2733, ultimo comma, c.c. (così, Cass. civ. sent. 31 maggio 2006 n. 13019; Trib. Lucca, sent. 5 luglio 2017, n. 1377).

Pertanto, in mancanza di specifica prova sulla condotta colposa del *omissis*, e dunque, in definitiva, sull'esistenza di una responsabilità del convenuto ex art. 2054 c.c., la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti della compagnia assicurativa convenuta deve essere rigettata.

---

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.

PQM

Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: rigetta la domanda proposta dal *omissis*; per l'effetto, condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta, UU Assicurazioni s.p.a., liquidandole in € 21.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori come per legge.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

